



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net



SETTORE SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO
Organizzazione e gestione risorse umane

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2011

Premesse

Il trattamento economico accessorio del personale dipendente dell'area non dirigenziale è finanziato tramite il fondo delle risorse decentrate disciplinato dall'articolo 31 del CCNL 22 gennaio 2004; tale disciplina definisce le modalità di costituzione del fondo, richiamando a tal scopo l'articolo 15 del CCNL 1 aprile 1999.

Le citate norme, oltre ad individuare i così detti canali di finanziamento, suddividono le risorse in due fondamentali categorie:

- **le risorse decentrate stabili**, aventi il carattere della certezza e della continuità (articolo 31 comma 2 CCNL 2004);
- **le risorse decentrate variabili**, aventi il carattere dell'eventualità (articolo 31 comma 3 CCNL 2004).

In particolare l'articolo 31 comma 2 del contratto specifica che le risorse stabili determinate nell'anno 2003 sono definite in un unico importo che resta confermato anche per gli anni successivi; sono salve le integrazioni espressamente previste dalle disposizioni specifiche dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

La costituzione del fondo è atto datoriale e pertanto unilaterale, mentre la ripartizione delle risorse presenti sul fondo medesimo è oggetto di contrattazione decentrata tra l'Amministrazione, rappresentata dalla delegazione trattante di parte pubblica, e la parte sindacale, OO.SS. ed RSU dell'ente in rappresentanza dei dipendenti.

Con d.d. n. 261 del 13/5/2006, su specifico mandato della G.C. conferito con atto n. 64 del 3/5/2006 si è provveduto, successivamente al controllo ispettivo effettuato presso l'Ente dalla RGS nel novembre 2005 e conseguenti rilievi, alla ricognizione dei fondi per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, quale presupposto necessario per una corretta ricostruzione del fondo Risorse Decentrate 2004, da utilizzarsi quale base per gli anni successivi.

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 104 del 10/5/2011, ad oggetto: "Atto di indirizzo per la costituzione del fondo per il salario accessorio dei dipendenti anno 2011", si è dato mandato al sottoscritto Dirigente di costituire il fondo in oggetto.

Con il D.L. 78/2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, è stata introdotta una fondamentale novità relativamente al salario accessorio, stabilendo, all'art. 9, comma 2 bis, quanto segue: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio."

Occorre quindi agire in due direzioni:

- A) Verificare che l'importo del fondo 2011, come correttamente costituito, **non superi l'importo del fondo 2010;**
- B) Applicare sul fondo 2011, costituito col criterio di cui sopra, una **riduzione percentuale proporzionata alle cessazioni di personale.**

Applicazione del disposto di cui all'art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122

A) Limite costituito dal fondo 2010:

Con la sopra richiamata deliberazione del Commissario Straordinario n. 104 del 10/5/2011, si erano, tra l'altro, ritenute non assoggettabili al limite di cui al citato art. 9 c. 2 bis, come precisato nella lett. A) di cui sopra, tutte le risorse destinate a finanziare i progetti di cui all'art. 15, comma 1, lettera K) del CCNL 1/4/1999.

Considerato che con una recentissima deliberazione, la n. 51 del 4.10.2011, la Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo si è espressa in merito, stabilendo che solo le risorse *"...destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna devono intendersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78"*;

Ritenuto pertanto che, in ossequio a tale interpretazione, l'importo del fondo annuo 2010 da tenere in considerazione ai fini del calcolo del limite di cui sopra, operante per il triennio 2011/2013, debba essere quantificato come segue:

Totale fondo costituito 2010	€.	890.672,82
– Importo destinato nell'anno 2010 agli incentivi ex art. 92 – commi 5 e 6 del D.lgs 12/4/2006 n. 163 – Regolamento approvato con atto di G.C. n. 131/2006: Opere e lavori pubblici	€.	<u>5.000,00</u>

Limite che non potrà essere superato dal fondo salario accessorio nel triennio 2011/2013, al netto delle risorse destinate a remunerare gli incentivi di progettazione ed eventuali compensi per l'avvocatura e al lordo delle riduzioni da operarsi per cessazioni di personale

€ **885.672,82**
=====

B) Determinazione ed applicazione riduzione per cessazioni:

Con il sopra richiamato atto del Commissario Straordinario n. 104 del 10/5/2011, in assenza di una specifica disposizione sulle modalità di calcolo della riduzione per cessazioni di cui alla sopra illustrata lett. B), si era fornita l'indicazione di effettuare la relativa detrazione calcolando la quota media pro capite di salario accessorio proporzionando l'importo ai mesi di effettiva cessazione dal servizio.

Vista la circolare MEF n. 12 prot. n. 35819 del 15/4/2011, che a proposito della riduzione da operarsi in ossequio al disposto di cui sopra, indica le seguenti modalità, cui si ritiene opportuno attenersi :

"...Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo..."

Tenuto conto che alla data dall'1/1/2010 risultavano in servizio n. 211 dipendenti e al 31/12/2010 n. 209 (media n. 210), mentre al 1°/1/2011 risultavano in servizio n. 208 dipendenti e che per effetto delle cessazioni a tutt'oggi avvenute e/o previste nel corso dell'anno, il numero di dipendenti presunto al 31/12/2011 è di n. 203 unità (media n. 205,5). Pertanto la riduzione da operarsi sul fondo 2011, salvo conguaglio a consuntivo dovuto ad ulteriori cessazioni al momento non previste, corrisponde al **2,14%** (variazione percentuale tra 210 e 205,5).

Dettaglio delle voci di alimentazione del fondo

l) parte stabile

Di seguito si espongono tutte le voci in entrata che costituiscono la parte stabile del fondo:

- 1) Articolo 15 comma 1 lettera a) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore dei fondi costituiti nel 1998 ai sensi degli articoli 31, comma 2, lettere b), c), d), e) del CCNL 6.7.1995 nonché una somma pari al valore delle risorse di cui alla lettera a) dell'articolo 31 comma 2 CCNL 1995 destinate al personale delle ex VII ed VIII qualifiche funzionali a cui sono stati affidati gli incarichi di posizione organizzativa: **euro € 361.149,14** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi);
- 2) Articolo 15 comma 1 lettera g) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio: **euro € 38.233,82** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi).
- 3) Articolo 15 comma 1 lettera h) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse che erano destinate al pagamento dell'indennità di direzione e di staff ai sensi dell'articolo 37 comma 4 del CCNL 1995: **euro € 10.070,91** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi).
- 4) Articolo 15 comma 1 lettera j) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari allo 0,52% del monte salari 1997: **€ 24.517,09** corrispondente, appunto, allo 0,52% del monte salari 1997;
- 5) Articolo 15 comma 1 lett. m), del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari alla corrispondente riduzione del 3% del fondo di cui all'art. 14 (straordinario) relativamente all'anno 1998 **€ 1.786,68** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi);
- 6) Art. 15 c. 5 del CCNL 1 aprile 1999: inserimento di risorse aggiuntive stabili sul fondo 1999 per effetto dell'effettivo incremento della dotazione organica **€ 18.592,45**;
- 7) Articolo 4 comma 1 CCNL 5 ottobre 2001, il quale prevede di iscrivere una somma pari al 1,1% del monte salari 1999: **€ 58.112,43** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22

- gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi);
- 8) Articolo 4 comma 2 CCNL 5 ottobre 2001, il quale prevede di iscrivere una somma corrispondente all'importo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam goduti dal personale cessato dal servizio. Da una verifica si è rilevato che il relativo dato è stato, dal 2001 al 2009, erroneamente quantificato, in quanto l'importo mensile è stato moltiplicato x 12 mensilità, anziché correttamente per 13. Si è pertanto proceduto, nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede di cui all'art. 15 CCNL 1/4/199, ad un ricalcolo dello stesso, ai fini di un intervento correttivo, effettuato come evidenziato nell'allegata tabella, partendo dai risparmi da cessazione intervenuti nell'anno 2000, con le risultanze che seguono:
- a) corretto importo da imputare sul fondo 2011, ottenuto moltiplicando gli importi mensili per 13 anziché per 12, a partire dal fondo 2001: **€ 50.175,78**;
- b) ammontare dei minori importi iscritti, per tale finalità, sui fondi dal 2001 al 2010, ai fini dell'imputazione degli stessi sulla parte variabile del fondo, alla cui illustrazione si rinvia (punto 6 – parte variabile): € 16.387,84;
- 9) Articolo 32 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, il quale prevede di iscrivere una somma pari allo 0,62% del monte salari 2001 (esclusa la quota dei dirigenti): **€ 34.984,74** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi);
- 10) Articolo 32 comma 2 del CCNL 22 gennaio 2004, il quale prevede di iscrivere una ulteriore somma pari allo 0,5% del monte salari 2001 (esclusa la quota dei dirigenti) solo nel caso in cui il rapporto fra spese di personale ed entrate correnti risultanti dal conto consuntivo 2001 sia inferiore al 39%; avendo l'Ente rispettato tale rapporto è stato possibile iscrivere una ulteriore somma pari ad euro **€ 28.213,50** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi);
- 11) Articolo 4 comma 1 CCNL 9 maggio 2006, il quale prevede di iscrivere una somma pari al 0,5% del monte salari 2003 (esclusa la quota della dirigenza): **€ 26.627,70**;
- 12) Articolo 8 comma 2 CCNL 11 aprile 2008 il quale prevede l'obbligo di incrementare la parte stabile per una quota corrispondente allo 0,6% del monte salari 2005 nel caso in cui l'Ente rientri nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %; nel rispetto di tali parametri il fondo è stato incrementato di **€ 29.199,56**;
- 13) Sono contabilizzate nella parte stabile del fondo, anche se differenziate in quanto trattasi di importi a destinazione vincolata, le somme, destinate a coprire le quote del fondo di alimentazione delle PEO ed indennità di comparto a carico del bilancio comunale, come di seguito elencate:
- | | |
|---|--------------------|
| CCNL 5/1/2001 (ANNO 2001) | € 7.098,47 |
| CCNL 22/1/2004 – art. 29 e D.C. n. 14 (BIENNIO 2002/2003) | € 3.772,56 |
| CCNL 9/5/2006 – art. 2 (art. 4) e D.C. n. 4 (BIENNIO 2004/2005) | € 2.932,03 |
| CCNL 11.4.2008 art. 6 c. 1 | € 9.987,90 |
| CCNL 31/7/2009 | € 5.707,00 |
| Incremento per indennità di comparto anno 2002 | <u>€ 11.414,76</u> |
| Totale | € 40.912,72 |

Sommando tutti i valori delle singole voci, sopra riportate in neretto, il totale dei finanziamenti stabili è pari a € 723.018,41;

Tale valore complessivo è utilizzabile a copertura degli impieghi stabili, i quali sono, appunto, quelli che impegnano stabilmente il fondo risorse decentrate fino a quando il personale che gode dei relativi trattamenti non cessa dal servizio. Tali impieghi possono essere finanziati esclusivamente con risorse della parte stabile del fondo, e possiamo così elencarli:

- 1) Articolo 34 commi 1 e 3 del CCNL 22 gennaio 2004; risorse destinate alle progressioni economiche orizzontali;
- 2) Articolo 33 comma 4 lettera c) CCNL 22 gennaio 2004; risorse destinate all'indennità di comparto;
- 3) Art. 31 comma 7 CCNL 14 settembre 2000 e articolo 6 CCNL 5 ottobre 2001; risorse destinate all'indennità professionale delle insegnanti delle scuole materne e degli educatori degli asili nido;
- 4) Art 17 comma 2 lettera c) CCNL 1 aprile 1999; risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative;
- 5) Art. 17 comma 3 CCNL 1 aprile 1999; indennità ex VIII Q.F. di cui all'art. 37, comma 4 CCNL 6/7/1995;

Una volta finanziate le voci relative agli impieghi stabili, ciò che rimane è la quota delle risorse stabili a disposizione della contrattazione decentrata.

II) Parte variabile

Qui di seguito si espongono le voci di entrata che compongono la parte variabile del fondo 2011:

- 1) Articolo 15 comma 1 lettera e) del CCNL 1 aprile 1999; tale norma prevedeva la possibilità di destinare una quota di risparmi derivanti dalle trasformazione dei rapporti a tempo pieno in rapporti part time alla parte variabile del fondo; l'articolo 73 della legge 133/2008 ha eliminato tale possibilità per le amministrazioni statali; l'interpretazione prevalente, ritiene che l'effetto dell'articolo 73 citato si estenda anche agli enti locali, per cui tale voce non viene più applicata a decorrere dall'entrata in vigore della suddetta normativa;
- 2) Art. 15 c. 1 lett. K; risorse che specifiche destinazioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17; si tratta di voci di alimentazione specificatamente destinate alla relativa finalità, e generalmente finanziate e liquidate in proporzione all'entrata di riferimento, come nel caso degli incentivi per potenziare il recupero dell'evasione dell'ICI di cui all'articolo 59 lettera p) del dlgs 15 dicembre 1997 n. 446 oppure degli incentivi sulla progettazione e la pianificazione di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che dipendono dall'entità delle opere pubbliche finanziate; si elencano di seguito le voci previste per tali finalità nell'anno 2011:
 - a) Incentivi ex art. 92 – commi 5 e 6 del D.lgs 12/4/2006 n. 163 – Regolamento approvato con atto di G.C. n. 131/2006: Opere e lavori pubblici, (spesa imputata su altro capitolo di bilancio e sottratta, per le motivazioni sopra esposte, al limite di cui alla lett. A) delle premesse); con nota prot. n. 29246 del 20/10/2011 l'importo da prevedere per l'anno 2011 è stato quantificato in euro 19.224,00, ma al momento attuale si ritiene opportuno indicare l'importo previsto nel relativo capitolo di bilancio, rinviando l'eventuale aggiornamento a successiva variazione di bilancio: importo previsto € 5.000,00;
 - b) Recupero evasione ICI D.L. 15/12/1997 n. 446 art. 59 lett. p) € 27.500,00;
 - c) Commissione Tributaria art.15 D.lgs. n. 546/92 – art. 3 L. 28/12/95 n. 549; il progetto prevede un importo complessivo di € 8.000,00, di cui il 60% destinato al personale ed il 40% alla dirigenza; si indica pertanto l'importo di € 4.800,00, rinviando l'iscrizione della restante somma di € 3.200,00 alla costituzione del fondo dirigenti.;
- 3) Articolo 15 comma 2 del CCNL 1 aprile 1999; tale norma prevede la possibilità di destinare ai progetti a cui è collegata la produttività collettiva e/o individuale finalizzata al

miglioramento qualitativo e/o quantitativo dei servizi una somma non superiore all'1,2% del monte salari 1997 (esclusa la quota della dirigenza): € 56.577,91;

- 4) Articolo 15 c. 1 lett. m) CCNL 1/4/1999 relativo all'economia registrata sul fondo straordinari 2010, derivante dall'applicazione dei nuovi orari degli uffici comunali, che rientra nella previsione di cui all'art. 15 c. 1 lett. m) CCNL 1/4/1999; il relativo importo di euro 5.157,96 non viene inserito per assicurare il rispetto del limite di cui alla sopra citata lett. A);
- 5) Articolo 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999; la norma prevede la possibilità di incrementare la parte variabile del fondo a fronte dell'accrescimento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi esistenti a cui corrisponde un aumento delle prestazioni del personale in servizio. A tal proposito si richiama il parere Aran 99-15L1, che fornisce suggerimenti relativamente alla corretta applicazione dell'art. 15 c. 5, sommariamente così riassunti:
- Si formula ad inizio anno il progetto e si stabilisce quale obiettivo di miglioramento o potenziamento dei servizi si intende perseguire con riferimento ai valori degli indicatori dell'anno precedente, quale indicatore/i utilizzare e che grado di scostamento ci si aspetta.
 - A fine anno, con la relazione composta dai dati sulla produzione e dall'illustrazione degli stessi, si verifica il grado di conseguimento dei risultati;
 - A fronte del pieno o parziale conseguimento dei risultati si calcola quante, delle risorse inizialmente previste, potranno essere erogate.

Il citato atto del Commissario Straordinario n. 104/2011 ha previsto per l'anno 2011 n. 4 progetti di cui all'art. 15 c. 5; i dirigenti di riferimento hanno comunicato, con le note sottoelencate, che i relativi progetti sono regolarmente stati attivati e l'importo da considerare, come segue:

Denominazione progetto	Comunicazione	Importo richiesto
Progetto qualità servizi teatrali	Prot. n. 29314 del 20/10/2011	€ 15.672,00
Sicurezza Urbana	Prot. n. 29260 del 20/10/2011	€ 36.500,00
Servizi aggiuntivi nido	Prot. n. 29314 del 20/10/2011	€ 3.305,00
Progetto pronto intervento	Prot. n. 29246 del 20/10/2011	€ 2.170,00

Tali risorse, quantificate in complessivi € 57.647,00 sono disponibili alle condizioni precisate nei singoli progetti, predisposti dai dirigenti di riferimento. La quantificazione dell'importo destinato a ciascun progetto è stata effettuata entro i limiti degli importi tabellati in bilancio a tale scopo.

- 6) Non è più presente quale voce di costituzione, nella parte variabile del fondo, l'incremento previsto dall'articolo 4 del CCNL 31 luglio 2009, in quanto tale incremento poteva essere iscritto solo per tale annualità. A seguito di verifiche interpretative in merito all'applicabilità dell'articolo 9, comma 4, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, si è provveduto a recuperare il relativo importo di euro 56.043,90, già liquidato sul fondo 2009 (in data successiva ai termini previsti per la non effettuazione del recupero), mediante specifica destinazione "una tantum" sul fondo 2010.
- 7) Relativamente alle risorse a residuo, si precisa che al momento non si è provveduto alla quantificazione delle risorse destinate e non spese relativamente ai fondi anni precedenti; risulta invece sussistere la voce relativa al ricalcolo effettuato sulle RIA ed assegni ad personam goduti dal personale cessato dal servizio di cui all'art. 4 comma 2 CCNL 5 ottobre 2001, come meglio precisato al precedente punto 8) – parte stabile - della presente

relazione, per l'importo di euro 16.387,84. Nel rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 2 bis, L. 122/2010 meglio chiarito alla Lett. **A)** delle premesse alla presente relazione, non è possibile incrementare la parte variabile del fondo per l'intero importo, ma solo per euro 14.571,39;

Sommando tutti i valori delle singole voci, evidenziate in neretto, il totale dei finanziamenti variabili è di euro 168.096,30

Verifica requisiti art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122

A) Non superamento limite di cui al fondo 2010

Il totale del fondo 2011, costituito, come precisato, agendo sulle risorse a residuo di cui al punto 7) della parte variabile per assicurare il rispetto del limite di cui alla sopra illustrata lettera **A)**, è pertanto il seguente:

TOTALE RISORSE STABILI:	€.	722.576,52
TOTALE RISORSE VARIABILI:	€	168.096,30
TOTALE FONDO 2011	€	890.672,82
		=====

Tale importo, sottratta la somma di Euro 5.000,00 destinata agli incentivi di progettazione, ammonta ad euro **885.672,82**, che corrisponde esattamente al limite 2010 che non può essere superato, come sopra definito.

B) Riduzione per cessazioni

Si provvede pertanto ad applicare la riduzione del 2,14%, definita come sopra precisato. Non sono previste esclusioni da tale applicazione, che pertanto opererà su tutte le voci di alimentazione, ad eccezione delle somme corrispondenti alla quota a carico del bilancio di cui al sopra elencato punto 13, che, non facendo parte del fondo, non sono soggette alla riduzione stessa.

Si ridefiniscono pertanto come segue gli importi di costituzione del fondo 2011:

Voce n.	Descrizione	IMPORTI DEFINITI	IMPORTI RIDOTTI DEL 2,14%
<i>PARTE STABILE ART. 31, C.2 CCNL22.1.2004</i>			
1	Fondo remunerazione condizioni di disagio pericolo o danno (rischio turno reperibilità ecc) art. 31 c.2 lett abcde ccnl 6.7.95 – trasformazione rapporti di lavoro a tempo parziale art. 1 comma 57 legge 662/1996; quota parte del fondo per lo straordinario afferenti alle ex qualifiche VII e VIII titolari di posizioni organizzative	€ 361.149,14	€ 353.420,55
2	Risorse derivanti dal finanziamento, per l'anno 1998, dell'Istituto del led al personale in servizio come previsto dal ccnl 16.7.1996.	€ 38.233,82	€ 37.415,62

3	Risorse derivanti dall'art. 37, comma 4, ccnl 6.7.1995, finanziamento dell'indennità di direzione e di staff per il personale dell'ex VIII qf. In applicazione dell'art. 45, comma 1 del Dpr 333/1990	€ 10.070,91	€ 9.855,39
4	Importo dello 0,52% del monte salari 1997 pari all'incremento del trattamento economico accessorio a partire dal 31.12.1999	€ 24.517,09	€ 23.992,42
5	Risparmi derivanti dall'applicazione dell'abbattimento del 3% di cui all'art. 14	€ 1.786,68	€ 1.748,45
6	Somme a carico del bilancio da destinare a incrementi stabili della dotazione organica	€ 18.592,45	€ 18.194,57
7	1,1% monte salari del personale anno 1999, esclusa la dirigenza	€ 58.112,43	€ 56.868,82
8	Insieme delle somme della Ria e ad personam del personale cessato dal servizio a decorrere dal 1.1.2000 fino alla data del 30/9/2011 (ricalcolato a partire dal 2001)	€ 50.175,78	€ 49.102,02
9	Le risorse decentrate previste dall'art. 31. c. 2, sono incrementate nell'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.	€ 34.984,74	€ 34.236,07
10	Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003, con un importo corrispondente allo 0,50 del monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo (tale incremento non trova applicazione per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari)	€ 28.213,50	€ 27.609,73
11	Gli enti locali nei quali il rapporto spese del personale ed entrate correnti non sia superiore al 39%, a valere per l'anno 2006 incrementano le risorse stabili di un importo pari allo 0,50% del monte salari anno 2003 esclusa la quota relativa alla dirigenza. Tale incremento non trova applicazione da parte degli enti locali dissestati o deficitari. La verifica del rapporto richiesto ai fini dell'incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all'anno 2005 art. 14 c. 8 ccnl 9.5.2006	€ 26.627,70	€ 26.057,87
12	Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %	€ 29.199,56	€ 28.574,69
13	Quote a carico bilancio (non soggette a riduzione)	40.912,72	40.912,72
	TOTALE RISORSE STABILI	€ 722.576,52	€ 707.988,92
<u>PARTE VARIABILE ART. 31. C.3 CCNL22.1.2004</u>			
1	Economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti dell'art. 1 comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modifiche (al 50%) -Non applicato (art. 73 D.L. 112/2008 – convertito in legge in data 5/8/2008)		

2	Le risorse che specifiche destinazioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 ovvero:		
	Incentivi ex art. 92 – commi 5 e 6 del D.lgs 12/4/2006 n. 163 – Regolamento approvato con atto di G.C. n. 131/2006: Opere e lavori pubblici (*)	€ 5.000,00	€ 4.893,00
	Recupero evasione ICI D.L. 15/12/1997 n. 446 art. 59 lett. p)	€ 27.500,00	€ 26.911,50
	Commissione Tributaria art.15 D.lgs. n. 546/92 – art. 3 L. 28/12/95 n. 549 (quota dipendenti)	€ 4.800,00	€ 4.697,28
	Piani urbanistici in scadenza: Piano spiaggia	€ 2.000,00	€ 1.957,20
3	In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1.4.1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza	€ 56.577,91	€ 55.367,14
4	Risparmi sul fondo straordinari (parte variabile) – Le economie sul fondo straordinari 2010, ammontanti ad euro 5.157,96, non vengono inserite per il rispetto del limite di cui all'art. 9 comma 2 bis L. 122/2010 (non superamento fondo 2010)		
	Progetto qualità servizi teatrali	€ 15.672,00	€ 15.336,62
	Sicurezza Urbana	€ 36.500,00	€ 35.718,90
	Servizi aggiuntivi nido	€ 3.305,00	€ 3.234,27
5	Progetto pronto intervento	€ 2.170,00	€ 2.123,56
6	<i>Incremento nel limite dell' 1% monte salari 2007 nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1 ed un rapporto spesa del personale/entrate correnti non superiore al 38% non applicabile per l'anno 2011</i>		
7	recupero dovuto ad errata quantificazione importi Ria anni 2001/2010 (euro 16.387,84) - <u>nel rispetto del limite art. 9 comma 2 bis L. 122/2010 sono imputabili solo euro 14.571,39</u>	€ 14.571,39	€ 14.259,56
	Totale risorse variabili	€ 168.096,30	€ 164.499,04
	Totale fondo 2011 calcolato	€ 890.672,82	€ 872.487,95

Quindi, in applicazione della riduzione di cui al sopra illustrato punto **B)**, l'importo del fondo 2011 risulta essere il seguente:

TOTALE RISORSE STABILI:	€.	707.988,92
TOTALE RISORSE VARIABILI:	€	164.499,04
TOTALE FONDO 2011	€	872.487,95
		=====

Si precisa che l'importo di cui sopra potrebbe subire variazioni a seguito di incrementi dovuti all'aumento del capitolo relativo agli incentivi di progettazione, che, in quanto esplicitamente esclusi, non avrebbero effetto sull'applicazione del limite di cui alla lettera **A)**, ma sarebbero soggetti alla riduzione di cui alla lettera **B)**, o di decrementi dovuti a cessazioni di personale, al

momento non previste, che eleverebbero la sopra definita percentuale di riduzione di cui alla lett. B), fatta salva la verifica del procedimento di calcolo seguito, ove si rendesse necessario.

LA COPERTURA FINANZIARIA

La copertura finanziaria è garantita dagli stanziamenti esistenti sul bilancio di previsione 2011 come assestato con atto C.C. n. 28 del 26/9/2011; peraltro è il caso di precisare che le risorse oggetto del presente atto di costituzione erano già state interamente stanziare con il precedente atto del Commissario Prefettizio assunto con i poteri del Consiglio Comunale n. 27 del 22/12/2010 relativo all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2011.

Essa va valutata sulla base della spesa complessiva del fondo per € **872.487,95** che comprende anche le risorse per le posizioni organizzative. A tale valore si aggiungono contributi obbligatori per € 232.799,78 ed € 74.161,47 per IRAP.

Inoltre, la quota di risorse impiegate per i trattamenti economici determinati per valori fissi in base ai contratti collettivi nazionali e decentrati vigenti rientra nell'ambito della previsione dell'articolo 183 comma 2 lettera C) del dlgs 18 agosto 2000 n. 267, e quindi è da considerare impegnata all'atto dell'approvazione del bilancio (quota stimata sulla base della spesa effettuata nel 2010).


La quota relativa a importi non determinati per valori fissi varia di anno in anno; per l'esercizio 2011 ammonta ad euro 164.499,04 per competenze, oltre ad euro 43.888,34 per contributi ed euro 13.982,41 per l'IRAP.

Complessivamente l'importo di € **872.487,95** trova copertura come di seguito specificato:

- quanto ad € 867.594,95 al Cap. 200.005 "Indennità' di produttività' al personale di ruolo" del bilancio di previsione 2011 che presenta la necessaria copertura finanziaria;
- quanto ad € 4.893,00 al Cap. 1000.008 "Incentivi progettazione L. 109/94 (E. Cap. 685) del bilancio di previsione 2011 che presenta la necessaria copertura finanziaria;

Cattolica, 14 novembre 2011

IL DIRIGENTE
SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO
(dott.ssa Giuseppina Massara)



Allegati:

- scheda economica di costituzione fondo
- tabella ricalcolo RIA